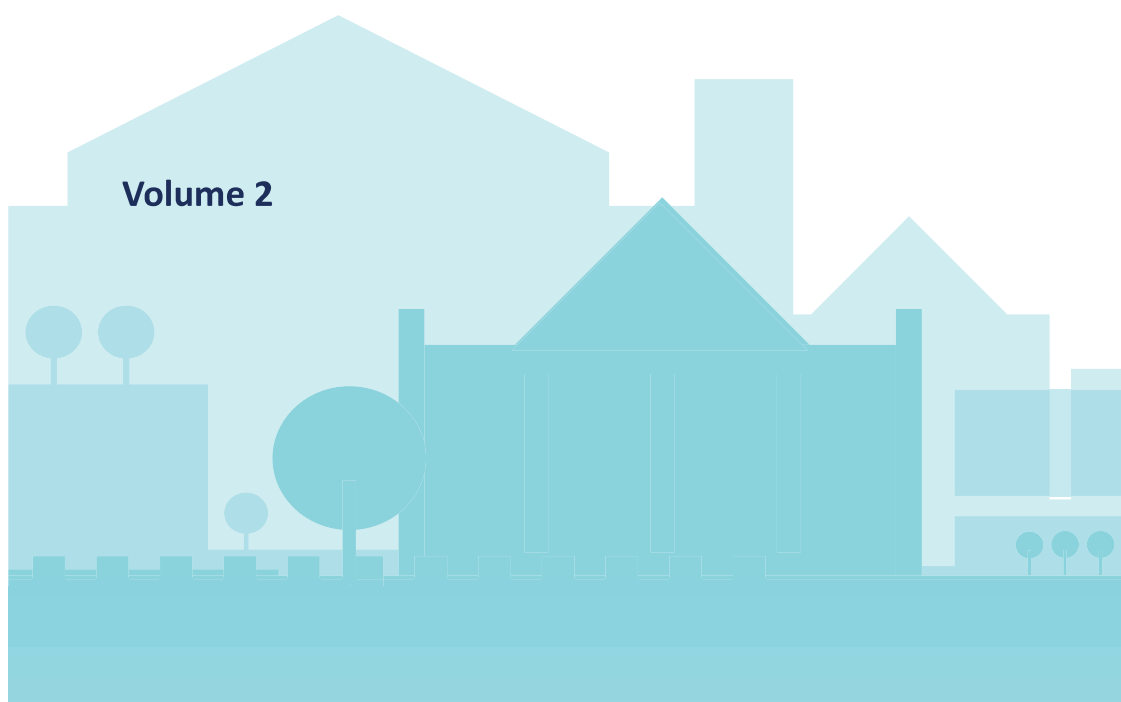


I QUADERNI DI OPERATE

Sostenibilità ambientale
Normativa e giurisprudenza
Sistemi di gestione
Esperienze tecniche



I QUADERNI DI OPERATE

Sostenibilità ambientale
Normativa e giurisprudenza
Sistemi di gestione
Esperienze tecniche

VOL. 2

AA.VV.

con il coordinamento editoriale di Simona Iapichino

Per ulteriori informazioni:
Fondazione Operate
www.operate.it
info@operate.it



Finito di stampare in ottobre 2020



Printed on 100% recycled paper

Tutti i diritti riservati ©. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza l'espressa autorizzazione. Anche se gli autori hanno prestato la massima attenzione nella predisposizione di questa pubblicazione, non si assumono alcuna responsabilità in caso di errori o omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni ivi contenute

INDICE

PREFAZIONE	7
NEXT GENERATION: VIAGGIO NELLE NUOVE FORME DI BUSINESS PER ARRIVARE LADDOVE NESSUNO È MAI GIUNTO PRIMA	
<i>a cura di Massimo Getto</i>	9
A.R.E.R.A. SETTORE RIFIUTI. L'IMPORTANZA DEI VINCOLI GIURIDICI GESTORE/UTENTE NELLA "CARTA DI QUALITÀ" EUROPEA	
<i>a cura di Adabella Gratani</i>	13
1. I "SERVIZI DI INTERESSE GENERALE" E LA NASCITA DELLA "CARTA DI QUALITÀ O CARTA DEGLI STANDARDS" IN AMBITO EUROPEO	14
2. I "SERVIZI PUBBLICI" A CONFRONTO CON I "SERVIZI DI INTERESSE GENERALE" E LA "CARTA DEI SERVIZI" NAZIONALE, REFRATTARIA AD ADEGUARSI A QUELLA EUROPEA	16
3. L'IMPORTANZA DELLA "CARTA DI QUALITÀ" QUALE VINCOLO CONTRATTUALE E INTEGRATIVO DEL "CONTRATTO DI SERVIZIO" DI GESTIONE DEI RIFIUTI	20
4. IL SETTORE DEI RIFIUTI QUALE "SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" ATTENZIONATO DALLA "CARTE DI QUALITÀ EUROPEA" E L'ANARCHIA DELLE CARTE NAZIONALI	23
5. L'ARERA "SETTORE RIFIUTI" E LA CARTA DI QUALITÀ EUROPEA	26
6. CONCLUSIONI. CARTE DI QUALITÀ A CONFRONTO	32
VERSO IL RECEPIMENTO DEL PACCHETTO DI MISURE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE	
<i>a cura di Lidia Flocco</i>	37
1. PREMESSA	38
2. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA AI RIFIUTI	38
3. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	41
4. LA PROPOSTA SU VEICOLI FUORI USO, PILE E ACCUMULATORI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	43
5. LA PROPOSTA SULLE DISCARICHE DEI RIFIUTI	43
6. LA LEGGE DELEGA	45
7. II DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	45
8. II DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICANO LA DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E LA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	48

VERSO IL RECEPIMENTO DEL PACCHETTO DI MISURE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

a cura di Lidia Flocco

SOMMARIO: 1. PREMESSA - 2. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA AI RIFIUTI - 3. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO - 4. LA PROPOSTA SU VEICOLI FUORI USO, PILE E ACCUMULATORI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE - 5. LA PROPOSTA SULLE DISCARICHE DEI RIFIUTI - 6. LA LEGGE DELEGA - 7. IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - 8. IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICANO LA DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E LA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. - 9. IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO. - 10. IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/850, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI



1. PREMESSA

Nel dicembre del 2015 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione (COM(2015) 614) denominata “L’anello mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare” per contribuire ad accelerare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, stimolare la competitività a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro.

Nella predetta Comunicazione viene analizzata l'interdipendenza di tutti i processi della catena del valore: dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso e riciclo. Si tratta, come noto, di un articolato pacchetto di misure che comprende l'elaborazione e/o la revisione di alcune proposte legislative, nonché un piano d'azione generale corredato da un allegato in cui è indicata la tempistica prevista per ogni azione.

Il piano d'azione individua misure chiave e aree specifiche di intervento tra cui: la progettazione ecologica, lo sviluppo dei mercati delle materie prime secondarie, l'adozione di modelli di consumo più sostenibili, la gestione dei rifiuti.

Contestualmente all'adozione della comunicazione sono state presentate quattro proposte di modifica di sei direttive che ricadono nell'ambito del pacchetto di misure sulla economia circolare.

Le direttive oggetto di proposta di modifica da parte della Commissione sono:

- direttiva quadro sui Rifiuti 2008/98/EC – proposta COM(2015) 595;
- direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 1994/62/EC -proposta COM(2015) 596;
- direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche e ed elettroniche (Direttive 2000/53/EC (relativa ai veicoli fuori uso), 2006/66/EC (relativa a pile e accumulatori) e 2012/19/EU (sui rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAAE)) – proposta COM(2015) 593;
- direttiva sulle discariche 1999/31/EC – proposta COM(2015) 594.

2. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA AI RIFIUTI

La proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, (COM(2015)595), sostituisce quella presentata dalla Commissione europea nel luglio 2014 e ritirata nel febbraio 2015. La Commissione europea motivò tale ritiro anche sulla considerazione che l'approccio generale presentato nel luglio 2014 era focalizzato quasi esclusivamente sulla gestione dei rifiuti, senza esplorare in modo adeguato le sinergie con altri settori.

Inoltre, occorre prendere maggiormente in considerazione le differenti situazioni nei vari Stati membri e migliorare l'attuazione della politica in materia di rifiuti sul campo.



Tra le principali novità introdotte dalla proposta si segnalano:

- l'obbligo di incrementare il riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 60% in peso entro il 2025 e di almeno il 65% entro il 2030;
- l'obbligo di aumentare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento inerenti ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi del 70% entro il 2020;
- l'inserimento di nuove definizioni tra cui quella di "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "riempimento" e "processo finale di riciclaggio";
- nuove disposizioni in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono alcuni requisiti minimi al fine di superare le differenze tra i vari Stati membri;
- nuove disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti che prevedono, da parte degli Stati membri, l'adozione di misure volte, tra l'altro, ad incoraggiare l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse che siano fonti principali di materie prime e a ridurre la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale nonché di rifiuti alimentari;
- il potenziamento dei meccanismi di tracciabilità dei rifiuti pericolosi tramite appositi registri;
- il divieto del getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici;
- la semplificazione degli obblighi di registrazione per le imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano piccole quantità di rifiuti non pericolosi;
- il miglioramento della qualità, dell'affidabilità e della comparabilità delle statistiche mediante l'utilizzo, da parte degli Stati membri della metodologia più recente messa a punto dalla Commissione europea e dagli istituti nazionali di statistica.

Più nel dettaglio, per quanto concerne gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva quadro, la proposta, oltre a prevedere l'incremento di cui sopra, stabilisce un riesame da parte della Commissione europea entro il 31 dicembre 2014 in vista di un ulteriore incremento e dell'introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. Inoltre, per alcuni Stati membri istituisce una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi fissati. Tra le altre modifiche previste, vi è l'inserimento dell'obbligo per gli Stati membri di promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per: legno, aggregati, metalli, vetro e gesso. La proposta introduce inoltre un sistema di segnalazione preventiva, di cui all'articolo 11-ter, in base al quale l'Agenzia europea dell'ambiente tre anni prima di ciascun termine pubblica una relazione contenente una stima del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro nonché l'elenco degli Stati che rischiano di non raggiungerli, corredato da opportune raccomandazioni.

Per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore un nuovo articolo, l'8-bis, definisce i requisiti generali che gli Stati membri dovranno rispettare nell'adottare i regimi previsti dall'articolo 8 della direttiva quadro. Tali regimi dovranno: definire chiaramente ruoli e responsabilità; definire obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti conformi alla gerarchia dei rifiuti; prevedere o un sistema di

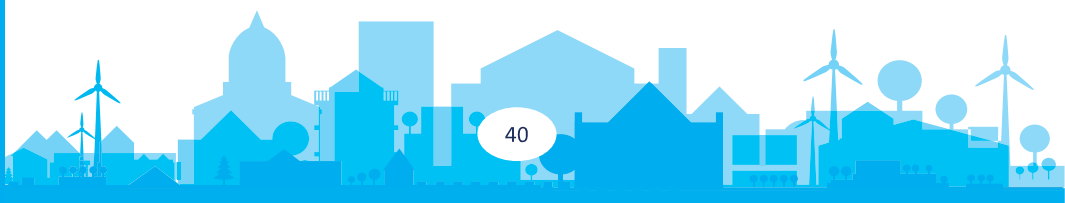


comunicazione delle informazioni volto a raccogliere dati sui prodotti immessi sul mercato e, una volta divenuti rifiuti, sul loro trattamento e sui relativi flussi. Gli Stati membri dovranno poi assicurare che ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità dei produttori sia fornita un'adeguata informazione sui sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, sui mezzi per prevenire il getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. Dovranno poi adottare misure volte ad incentivare la realizzazione degli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio mediante norme o, se del caso, incentivi economici e garantire che i contributi finanziari versati dai produttori coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti. Inoltre, dovranno: garantire un adeguato quadro di controllo dell'attuazione delle misure adottate che preveda l'istituzione di un'autorità indipendente qualora vi siano più organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore; istituire una piattaforma per assicurare il dialogo regolare tra i soggetti coinvolti; adottare misure affinché i regimi istituiti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della direttiva siano conformi con le nuove disposizioni entro un termine di due anni. L'articolo 8-bis prevede poi che gli Stati membri garantiscano che le organizzazioni create per attuare gli obblighi derivanti dalle responsabilità dei produttori definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati, dispongano dei mezzi operativi e finanziari per lo svolgimento di tali obblighi, istituiscano un meccanismo di autosorveglianza con verifiche periodiche e rendano pubbliche le informazioni sulla proprietà e i membri, sui contributi finanziari versati dai produttori e sulla procedura di selezione dei gestori dei rifiuti.

Circa la prevenzione dei rifiuti, l'articolo 9 della proposta, che sostituisce il vigente articolo 9, stabilisce che gli Stati membri attuino tutte le misure volte ad evitare la produzione di rifiuti. In particolare tali misure dovranno: incoraggiare l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, concentrandosi su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di importanza per l'economia dell'UE; promuovere attività di riutilizzo, soprattutto per le apparecchiature elettriche, elettroniche, i tessuti e i mobili; ridurre la produzione di rifiuti nei processi industriali, nell'estrazione di minerali, nella costruzione e nella demolizione; ridurre la generazione di rifiuti alimentari in tutte le fasi, dalla produzione primaria ai nuclei domestici, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite lo scorso 25 settembre, con l'obiettivo di giungere ad un dimezzamento dei rifiuti alimentari entro il 2030. Al fine di valutare l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti gli Stati membri dovranno utilizzare indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi adeguati. La misurazione dei rifiuti alimentari dovrà avvenire in conformità con la metodologia messa a punto dalla Commissione europea. L'Agenzia europea per l'ambiente pubblicherà ogni anno una relazione che illustrerà, per ciascuno Stato membro e per l'UE nel suo insieme, l'evoluzione della situazione relativa alla prevenzione della produzione di rifiuti.

Per quanto concerne il divieto di getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici, la proposta inserisce l'obbligo di indicare, nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva quadro, misure atte a contrastare tale usanza e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti (lettera f).

Circa i rifiuti pericolosi, la proposta modifica l'articolo 35 della direttiva quadro introducendo l'obbligo per gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano tali rifiuti di tenere un registro



cronologico che indichi la quantità, la natura e l'origine degli stessi. Gli Stati membri istituiranno un registro elettronico su cui riportare tali dati.

Nel caso di rifiuti non pericolosi la proposta, in base al nuovo articolo 26, dispensa da tale obbligo.

La proposta conferisce, inoltre, alla Commissione europea il potere di adottare una serie atti delegati in base all'articolo 38-bis.

Infine, in base al nuovo articolo 37, stabilisce alcuni obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri, tra cui quella di comunicare annualmente alla Commissione europea i dati relativi agli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e prevenzione dei rifiuti.

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

3. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

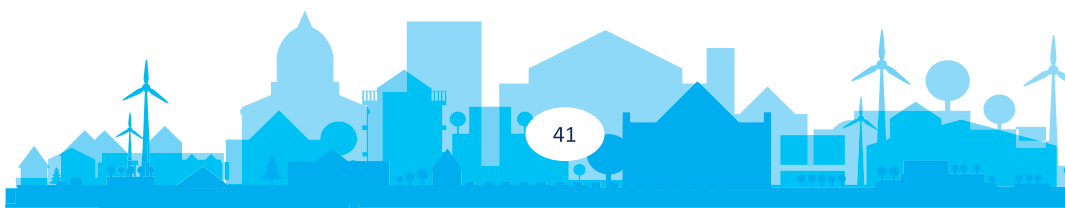
La proposta di direttiva COM(2015)5969, che modifica la direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (94/62/CE), mira ad evitare o a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti, fornendo un elevato livello di tutela ambientale. Essa innalza pertanto gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione europea di passare ad un'economia circolare. I principali elementi di modifica sono:

- aumento al 65% entro il 2025 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio, e fissazione di obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio per alcuni materiali specifici in essi contenuti;
- aumento al 75% entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e riciclaggio con fissazione, anche in questo caso, di obiettivi minimi per alcuni materiali specifici;
- allineamento delle definizioni con quelle della direttiva quadro sui rifiuti;
- semplificazione degli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri e miglioramento della qualità, dell'affidabilità e della comparabilità dei dati.

In particolare, per quanto concerne gli obiettivi, viene modificato il vigente articolo 6 includendo innanzitutto il concetto di riutilizzo. Vengono poi fissati, oltre ai citati obiettivi di riutilizzo e riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio, obiettivi minimi in peso per il riutilizzo e riciclaggio di alcuni materiali specifici.

Gli obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 sono i seguenti:

- 55% per la plastica;



- 60% per il legno;
- 75% per i metalli ferrosi;
- 75% per l'alluminio;
- 75% per il vetro;
- 75% per la carta e il cartone.

Tali obiettivi entro il 31 dicembre 2030 sono portati a:

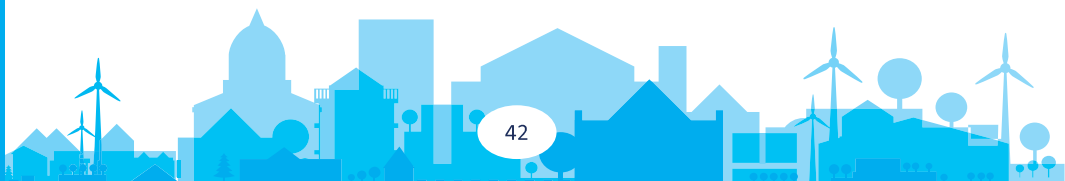
- 75% per il legno;
- 85% per i metalli ferrosi;
- 85% per l'alluminio;
- 85% per il vetro;
- 85% per la carta e il cartone.

Per quanto concerne la plastica, la Commissione europea potrebbe rivedere l'obiettivo al 2030 in considerazione dell'evoluzione delle tipologie immesse sul mercato, dello sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e dell'evolvere della domanda di plastica riciclata. La proposta stabilisce poi che i rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o recuperati, possano essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati. Inserisce al riguardo l'articolo 6-bis contenente norme armonizzate per il calcolo che stabilisce innanzitutto, come regola generale, che il peso dei rifiuti da imballaggio riciclati è inteso come peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio e che il peso dei rifiuti da imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come peso dei rifiuti da imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto e sottoposti a tutte le operazioni del caso oppure da

sistemi cauzione-rimborso autorizzati. Ai fini dei calcoli l'articolo rimanda alla formula contenuta in allegato alla proposta. Prevede poi gli Stati membri stabiliscano un efficace sistema di controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti da imballaggio che consista in registri elettronici, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o in qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

La proposta istituisce, inoltre, un sistema di segnalazione preventiva, di cui all'articolo 6-ter, in base al quale l'Agenzia europea per l'ambiente, entro tre anni dal termine per il raggiungimento degli obiettivi, elabora una relazione contenente la stima del conseguimento degli stessi da parte degli Stati membri e l'elenco degli Stati che rischiano di non conseguirli, corredato da opportune raccomandazioni.

Per quanto concerne l'informazione e la comunicazione, la proposta, al nuovo articolo 12, fissa gli obblighi per gli Stati membri, sopprimendo quelli ormai obsoleti.



Tra gli adempimenti previsti, quello di trasmettere per ogni anno civile alla Commissione europea, oltre ai dati relativi al conseguimento degli obiettivi, anche una relazione di controllo della qualità degli stessi e una relazione relativa all'istituzione del sistema di controllo della qualità di cui all'articolo 6-bis. I dati dovranno essere trasmessi per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. La proposta conferisce, inoltre, alla Commissione europea il potere di adottare una serie atti delegati in base al nuovo articolo 20 e all'articolo 21-*bis*. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

4. LA PROPOSTA SU VEICOLI FUORI USO, PILE E ACCUMULATORI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

La proposta di direttiva COM(2015) 593 modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A detta della Commissione, si tratta di un intervento di prevalente semplificazione, i cui elementi sono:

- **eliminazione dell'obbligo a carico degli Stati membri di presentare ogni tre anni le relazioni sullo stato di attuazione**, che secondo la Commissione non si sono rivelati strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi;
- **miglioramento della qualità, affidabilità e comparabilità dei dati statistici** che andranno comunicati annualmente dagli Stati membri e che sono ritenuti indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. Le modifiche prevedono: l'introduzione di un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti; la soppressione di obblighi obsoleti in materia di comunicazione; il confronto dei metodi nazionali di comunicazione e l'introduzione di una relazione di controllo della qualità dei dati, redatta da ciascuno Stato membro. Ogni tre anni la Commissione adotta una relazione che valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione potrà includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione potrà includere raccomandazioni specifiche di miglioramento.

5. LA PROPOSTA SULLE DISCARICHE DEI RIFIUTI

Gli elementi principali della proposta di modifica della direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti COM(2015) 594 sono:

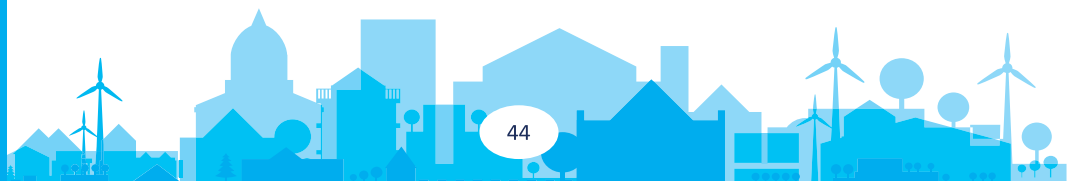
- allineamento delle definizioni, in linea con le modifiche da apportare alla direttiva quadro sui rifiuti;



- graduale limitazione al 10% entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani (Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati). Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina il predetto obiettivo al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta;
- eliminazione dell'obbligo a carico degli Stati membri di presentare ogni tre anni le relazioni sullo stato di attuazione, che secondo la Commissione non si sono rivelati strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto

inutili oneri amministrativi;

- miglioramento della qualità, affidabilità e comparabilità dei dati statistici che andranno comunicati annualmente dagli Stati membri e che sono ritenuti indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. Le modifiche prevedono: l'introduzione di un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti; la soppressione di obblighi obsoleti in materia di comunicazione; il confronto dei metodi nazionali di comunicazione e l'introduzione di una relazione di controllo della qualità dei dati, redatta da ciascuno Stato membro. Ogni tre anni la Commissione una relazione che valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione potrà includere raccomandazioni specifiche di miglioramento;
- attribuzione alla Commissione del potere di adottare atti delegati al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare per adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico;
- introduzione di un meccanismo di segnalazione preventiva sul conseguimento dell'obiettivo del 10%. A tal fine la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento dell'obiettivo entro
- il 2030 e il 2035 (per quelli cui è concessa la proroga), tre anni prima di ciascun termine. Le relazioni includeranno:
 - una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
 - l'elenco degli Stati membri che rischiano di non raggiungere tali obiettivi entro i termini prestabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro.



6. LA LEGGE DELEGA

Il pacchetto economia circolare è stato approvato dal Parlamento europeo il 18 aprile 2018; mentre il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera ai provvedimenti il 22 maggio 2018.

Il 14 giugno del 2018 le direttive facenti parte del “pacchetto economia circolare” sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sono entrate in vigore il 4 luglio 2018. Conseguentemente il termine per il recepimento per le direttive è il 5 luglio. Tuttavia, occorre precisare che la Legge 234/2012, che definisce il quadro per il recepimento delle direttive europee nel nostro ordinamento, stabilisce che se la legge di delegazione europea viene approvata prima che il termine di recepimento delle direttive sia scaduto, i termini per il recepimento italiano delle norme Ue scade 4 mesi prima della scadenza del recepimento contenuto nella direttiva (art. 31, comma 1, della Legge 234/2012).

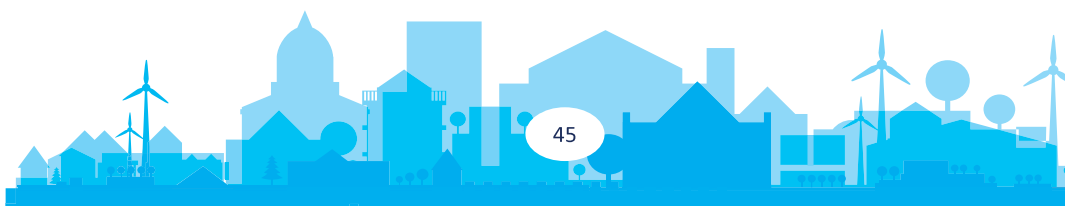
In effetti, la legge di delegazione europea 2018, Legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene la delega per il recepimento delle direttive facenti parte del “pacchetto economia circolare” è in vigore dal 2 novembre 2019. Alla luce di quanto sopra, i termini per il recepimento delle norme Ue scade 4 mesi prima della scadenza del termine previsto nella direttiva. Pertanto, il termine per il recepimento è scaduto il 5 marzo 2020. Tanto è vero che il Consiglio dei Ministri il 5 marzo ha licenziato in via preliminare i quattro schemi di D.lgs. di recepimento delle direttive del “pacchetto economia circolare” che ora stanno proseguendo l'iter di approvazione.

Senza aver la pretesa di poter entrare nel dettaglio di ogni articolato contenuto negli schemi di recepimento in corso di approvazione, nei paragrafi a seguire verranno analizzati alcune disposizioni ritenute più salienti con riserva di effettuare nelle prossime pubblicazioni di questa collana un esame preciso delle novità normative che sono state recentemente pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

7. IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020, n. 226 il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

Il D.lgs. 116/2020 modifica ed integra la disciplina nazionale vigente recata dalla parte IV del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n.152/2006, ove sono attualmente contenute le norme con cui sono state recepite le direttive “rifiuti” (2008/98/CE) e “imballaggi” (94/62/CE). Si tratta di una modifica normativa molto importante e foriera di molte novità con cui ci si dovrà confrontare;



basti citare, una tra le tante modifiche, il nuovo art 188 bis dedicato al *“Sistema di Tracciabilità dei rifiuti”* che si baserà sul Registro Elettronico Nazionale per la *Tracciabilità* dei rifiuti.

Con riserva di analizzare nel dettaglio delle prossime pubblicazioni le importanti novità introdotte dal D.lgs. 116/2020, si cercherà di fornire al lettore una lettura veloce delle nuove disposizioni di recente introduzione.

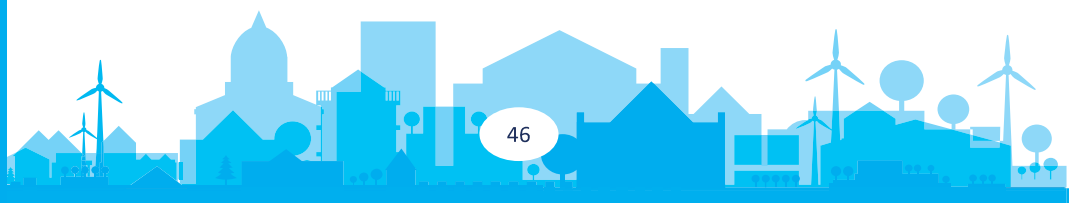
L'art. 1 del D.lgs. 116/2020 inserisce, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, l'obiettivo di evitare o prevenire la produzione dei rifiuti, sottolineando quanto ciò costituisca un elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione (comma 1). Degna di nota è la riscrittura della disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, i cui regimi sono ora istituiti obbligatoriamente, e si introducono i requisiti generali minimi di tali regimi (comma 3), che devono essere rispettati entro il 5 gennaio 2023 (art. 6). La possibilità di derogare ai criteri di priorità previsti nella gerarchia di gestione dei rifiuti (art. 1, comma 5, lett. b del D.lgs. 116/2020) è subordinata ad una specifica previsione nella pianificazione nazionale e regionale e, comunque, deve essere consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione *“ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* La deroga potrà riguardare *“flussi di rifiuti specifici”* e non, come previsto in passato all'art. 179 *“singoli flussi di rifiuti”*.

Sono specificate le iniziative che il programma di prevenzione dei rifiuti deve contenere, con l'indicazione altresì di indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi, finalizzati alla valutazione dell'attuazione di tali misure (comma 6). Oltre a ribadire gli obiettivi da conseguire, entro il 2020, di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 50% in termini di peso di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e di almeno il 70% in termini di peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluse le terre e rocce scavo che non contengono sostanze pericolose, sono previsti i seguenti ulteriori obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani: 55% in peso al 2025, 60% in peso al 2030, 65% in peso al 2035 (comma 7).

Si rende, inoltre, obbligatorio adottare le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento (comma 7). Viene inoltre introdotto l'obbligo, entro il 31 dicembre 2021, di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti (comma 8).

Sono recepite (attraverso aggiunte o modifiche) le nuove definizioni di: rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti da costruzioni e demolizione, rifiuti organici, rifiuti alimentari, gestione dei rifiuti, recupero di materia, riempimento e responsabilità estesa del produttore (comma 9).

In materia di classificazione dei rifiuti, sono aggiunti tra i rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività della silvicoltura e della pesca e si specifica che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed



approvate con decreto del Ministero dell'ambiente (comma 10). Si introducono specifici adempimenti per chi, per la prima volta, usa o immette sul mercato un "*materiale End of Waste*" (comma 12) e si escludono dal campo di applicazione delle norme di gestione dei rifiuti le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi (comma 13). Si torna nuovamente a definire l'ambito applicativo dell'art. 185 con riferimento agli sfalci di potatura: viene espunta dalla lettera f) dell'art. 185, comma 1, il riferimento agli "*sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni*"

Si disciplina il "*deposito temporaneo prima della raccolta*" e le condizioni previste per lo svolgimento di tale attività (comma 14). Viene inoltre riscritta la disciplina della tracciabilità dei rifiuti, basata sul nuovo Registro elettronico nazionale (comma 16) e modificata quella relativa ai registri di carico e scarico (comma 18).

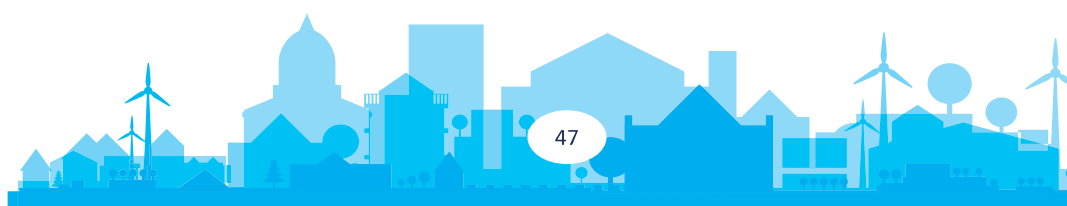
L'articolo 2 prevede poi l'elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 2, comma 1) e reca una serie di modifiche alla disciplina della pianificazione regionale (art. 2, comma 2). Viene inoltre integrata la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, introducendo, in particolare, l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2022 (art. 2, comma 3), nonché introdotto un nuovo articolo del Codice (Art. 205 bis "*Regole per il calcolo degli obiettivi*") volto a regolare il calcolo degli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 2, comma 4).

L'articolo 3 dello D.lgs. 116/2020 apporta una serie di modifiche alla disciplina degli imballaggi contenuta nel titolo II della parte IV del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).

Un primo gruppo di modifiche è finalizzato, in particolare, al riallineamento delle definizioni a quelle recate dalla direttiva imballaggi (articolo 3, comma 1), nonché a intervenire sui criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (articolo 3, comma 3).

Viene inoltre riscritta la disciplina relativa al sistema sperimentale di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, al fine di ampliarla a tutti gli imballaggi e di renderla permanente (art 3, comma 4).

Sono altresì introdotte (art. 3, comma 5) disposizioni volte a recepire fedelmente le regole dettate dall'UE per calcolare il conseguimento degli obiettivi. Viene inoltre modificata la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e i relativi obblighi della pubblica amministrazione.



8. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICANO LA DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E LA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020 reca attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

In particolare il decreto legislativo in esame attua gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE.

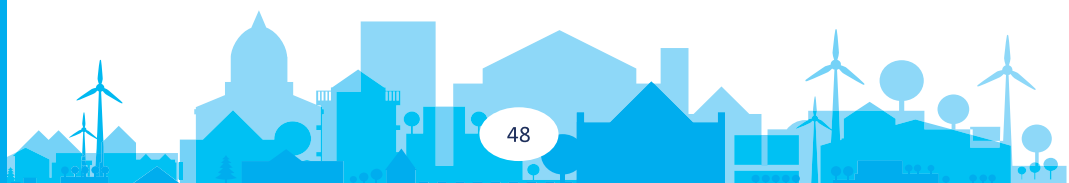
L'articolo 2 modifica la direttiva 2006/66/CE relativamente agli obblighi di informazione, che vengono semplificati, e inserisce inoltre disposizioni sugli incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Lo stesso fa l'articolo 3 relativamente alla direttiva 2012/19/UE.

Tali direttive, come noto, sono state recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

La relazione illustrativa che lo accompagna chiarisce, tuttavia, che esso non recepisce le disposizioni degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 relativamente all'introduzione di incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in relazione a quanto è già contemplato nella vigente normativa di settore. A tal riguardo, occorre richiamare il citato decreto legislativo 188/08 (articolo 4) e il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 giugno 2016, n. 140 (articoli 4 e 5).

L'articolo 4 del decreto legislativo 188/08 prevede la stipula di accordi di programma atti ad incentivare modalità di progettazione e produzione di pile e accumulatori che favoriscano una maggiore efficienza ambientale. Il decreto 10 giugno 2016 n. 140, invece, reca poi il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibile di AEE, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE. I richiamati articoli prevedono la promozione della cooperazione tra produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento (articolo 4) e la prevenzione e preparazione per il riutilizzo (articolo 5).

Il decreto è stato attuato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, 117 (legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva.



L'articolo 14 stabilisce infatti che nel recepimento della direttiva il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

Il decreto approvato contiene 3 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che ha recato l'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La nuova previsione stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia annualmente alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1.

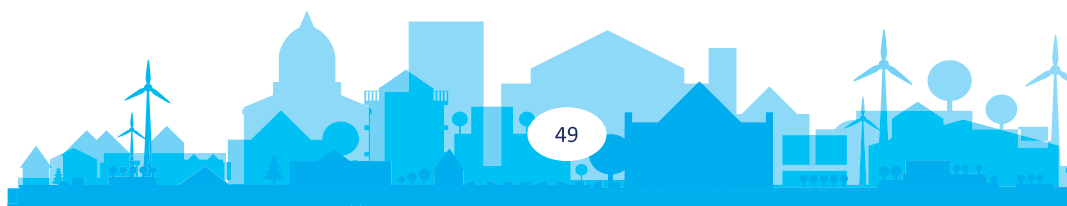
I dati sono accompagnati altresì da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

La norma vigente prevede in materia di monitoraggio e comunicazioni, al comma 1 (non novellato), che l'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V del D.Lgs. n. 49 del 2014, in materia di obiettivi minimi di recupero, e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso. In particolare, il comma 2 qui novellato, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE e sulle informazioni di cui al comma 1.

L'articolo 2 del D.lgs. reca modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 che ha recato l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di recepire le modifiche all'art. 10, par. 3, e all'art. 12, par. 5, della direttiva 2006/66/CE introdotte con l'articolo 2 della nuova direttiva 2018/849/UE.

In particolare, si novella l'articolo 24 di tale decreto legislativo prevedendo le seguenti modifiche:

- a) la soppressione del comma 1, che prevedeva la trasmissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ogni tre anni, entro il 30 giugno, di una relazione sull'attuazione del decreto in parola, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria (lett. a) dell'articolo 2);
- b) la conseguente riscrittura del comma 2 della norma novellata (lett. b) dell'art. 2).



La nuova previsione stabilisce che il Ministero dell'ambiente trasmette annualmente per via elettronica alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e) d) in materia di raccolta dei dati trasmessi dai sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio. Le informazioni

vertono su:

- i livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato;
- e sui *"livelli di efficienza dei processi di riciclaggio"*.

Sul piano della formulazione della norma, si segnala che la direttiva prevede, all'articolo 12, par. 5, che gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato nonché riferiscono *"se le efficienze di riciclaggio cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate"*.

Rispetto a tale previsione recata dalla Direttiva, si segnala che la lettera b) della disposizione in esame prevede una trasmissione di informazione (oltreché sui livelli di riciclaggio raggiunti, in ciò ricalcando il testo della direttiva) sui *"livelli di efficienza dei processi di riciclaggio"* e non già la specifica indicazione del raggiungimento o meno delle efficienze previste; peraltro, la norma della Direttiva riconnette la disposizione ai livelli specificati nell'allegato III, parte B, della Direttiva stessa.

L'Allegato III alla Direttiva, in materia di requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio, reca alla Parte b gli obiettivi di efficienza in materia di riciclaggio. Si prevede che i processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

- riciclaggio del 65 % in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- riciclaggio del 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

In relazione al tema della verifica sulle efficienze (art. 12, par 5, della Dir.), si segnala che la norma in esame, nella formulazione proposta, non appare ancorare il tema dell'efficienza al raggiungimento degli obiettivi specificamente indicati dal quadro indicato nella normativa europea.

L'articolo 3 del D.lgs, si occupa della clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



9. IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020 anche il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119 che è composto da tre articoli e recepisce la richiamata direttiva che, con riferimento ai veicoli fuori uso, si pone l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento delle misure volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso; assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento dei veicoli.

Il decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della Legge 4 ottobre 2019, n. 177 e dei criteri specifici ivi previsti.

In particolare con il decreto in esame si è provveduto a coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento allo schema introdotto di responsabilità estesa del produttore; sono state individuate forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; viene rafforzata l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con riferimento in particolare all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta; sono individuate misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

10. IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/850, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 anche il Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020 che reca l'attuazione della direttiva (ue) 2018(850), che modifica la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il decreto è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, 117.

I suddetti principi e criteri direttivi sembrano perseguire un obiettivo più ambizioso rispetto alla mera attuazione della direttiva e prevedono un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento dei criteri di apertura e di chiusura al progresso tecnologico, la definizione



delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva.

Oltre ad intervenire sul decreto legislativo 36/2003 l'atto in esame emenda, assorbendole, anche le disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 2010 recante definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e le linee guida "ISPR" del 7 dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Il D.lgs. 121/2020 si compone di tre articoli e reca otto Allegati, di cui gli Allegati 1 e 2 sostituiscono i vigenti Allegati del D.Lgs. n. 36/2003.

Il decreto è munito di una relazione tecnico-finanziaria e di una tabella di concordanza recante le norme a confronto.

L'articolo 1 dello riproduce anche talune disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 2010, recante definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, nonché delle linee guida "ISPR" del dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Al riguardo, con riferimento ai contenuti della delega, si rammenta che essa ha previsto, alla sua lettera a) della legge delega), di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti con l'obiettivo di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850 e di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici.

Riferimenti ad una riforma '*organica*' sono espressamente menzionati, nella legge delega, in ordine alla specifica adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica (lettera b) della delega, sopra richiamata); tale materia tuttavia non risulta tuttavia trattata in maniera organica dalle disposizioni dello schema in esame, né la lettera b) della delega suddetta risulta menzionata nella relazione illustrativa allo schema. Gli altri criteri di delega attengono (lett. c) e d) della delega) all'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, favorendo requisiti tecnici di tipo prestazionale, e alla definizione di modalità, criteri generali e obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

La lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del decreto 121/2020 sostituisce l'articolo 1 del D.Lgs. n. 36 del 2003 indicando le nuove finalità di: garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti - di cui agli articoli 179 e 182 del c.d. Codice dell'ambiente - di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e



orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente; in particolare la riduzione e prevenzione delle ripercussioni negative riguarda l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, l'inquinamento del suolo e dell'aria, le ripercussioni sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, le ripercussioni sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

Il comma 2 articolo 1 del D.lgs. 36/2003, come modificato dal D.lgs. 121/2020 prevede che si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, se sono soddisfatti i requisiti del D.Lgs. 36/2003.

Vengono soppresse alcune definizioni contenute all'art. 2 del d.lgs n. 36 del 2003 al fine di rendere coerente il testo normativo con il d.lgs. 152/2006. Scompaiono quindi le definizioni di *"rifiuti"*, *"rifiuti urbani"*, *"rifiuti pericolosi"* *"rifiuto non pericoloso"* e *"detentore"*.

Si segnala la modifica della definizione di *"percolato"* dove si precisa che lo stesso deve essere emesso da una discarica o, comunque, contenuto all'interno di essa. Oltre alla definizione di *"eluato"* viene modificata anche la definizione dei *"rifiuti biodegradabili"*.

La lettera *c)* dell'articolo 1 del Decreto in esame modifica l'articolo 3 del D.Lgs. n. 36 del 2003, aggiornando l'ambito di applicazione del decreto in linea con la direttiva (UE) 2018/850.

In particolare, si sopprime la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 3 vigente, che esclude dall'ambito applicativo della normativa sulle discariche il deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave. Tale modifica elimina quindi tale esclusione dall'elenco recato dal comma 2 dell'articolo 3 in materia di ambito di applicazione, recandosi una nuova normativa in materia al comma 3 della norma novellata.

Si riscrive infatti il comma 3 della norma novellata, prevedendo ora che, fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, è esclusa dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 inerente alle discariche, la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave, prevedendo, rispetto al testo vigente, che ciò avviene laddove tale gestione rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117 del 2008 (recante la Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

La lettera *d)* modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 36/2003, inserendovi due nuovi commi.



Il nuovo comma *4-bis* prevede che, a partire dal 2030, sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani.

Si fa eccezione – rispetto a tale generale divieto – per i rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del Codice dell'ambiente in materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti. La disposizione dello schema rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo *16-bis* dello schema, per: l'indicazione dei criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale nonché la eventuale specifica elencazione dei medesimi rifiuti.

Con la lettera *d)* si introduce altresì un nuovo comma *4-ter*, al fine di recepire l'articolo 5, par. 5 della Direttiva. Questo prevede che, entro il 2035, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10% o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano, anche sotto tale profilo, la propria pianificazione al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

La lettera *e)* introduce nel D.Lgs. n. 36 il nuovo articolo *5-bis*, recante le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi.

Le lettere *f)* e *g)* disciplinano i criteri sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, in attuazione della delega posta dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 117 del 2019. Quest'ultima prevede che i decreti legislativi delegati debbano riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, al fine di adeguarli alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, le quali pongono, tra l'altro, alcuni obiettivi per la diminuzione della percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica.

La lett. *f)* modifica la disciplina concernente i rifiuti non ammessi in discarica di cui all'art. 6 del d.lgs n. 36 del 2003. La nuova formulazione proposta aggiorna la classificazione di talune sostanze non ammesse in discarica. Inoltre (in attuazione dell'art. 5, par. 3, lett. *f)*, della direttiva 1999/31/CE, come modificata dalla direttiva in recepimento) e si prevede che non possano essere ammessi in discarica rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell'allegato 3, introdotto dallo schema di decreto, recante gli elenchi dei rifiuti non ammissibili, con l'indicazione dei relativi codici EER. È inoltre proibito lo smaltimento in discarica di rifiuti che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3. Si segnala che tale tabella reca l'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica sulla base della Decisione 2000/532/CE e che l'allegato non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003.

La lett. *g)* modifica la disciplina concernente i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui all'art. 7 del d.lgs n. 36 del 2003. Si ricorda che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, non applicandosi tale previsione ai casi indicati. La modifica mira quindi a specificare le categorie di rifiuti per i quali non sia richiesto il trattamento prima della collocazione



in discarica. A tal fine, la disposizione fa rinvio all'allegato 8 (che non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003) il quale definisce i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non sia necessario ai fini del conferimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, le modalità e la frequenza della misurazione dell'indice IRDP e delle analisi merceologiche sui rifiuti. Eventuali modifiche all'allegato medesimo non dovranno pregiudicare, specifica il testo proposto, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva in recepimento.

Dopo l'art. 7 del D.lgs 36/2003, lo schema di decreto prevede l'introduzione dell'articolo 7-bis "*Caratterizzazione di base*". La normativa vigente è recata dall'articolo 2 del D.M. 27 settembre 2010, di cui si riprendono i contenuti, aggiornando i riferimenti normativi al nuovo Allegato 5 introdotto dallo schema in esame.

In sintesi, si prevede che al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica, da svolgere prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza ed è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto; si precisa inoltre che deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5. Tale allegato, introdotto dallo schema in esame, reca le disposizioni relative alle caratterizzazioni di base, indicando i relativi requisiti fondamentali.

Il D.lgs. 121/2020 contiene anche l'articolo 7-ter e reca norme sulla verifica di conformità. La normativa vigente è recata dall'articolo 3 de D.M. 27 settembre 2010 sulla ammissibilità dei rifiuti in discarica, che viene ricalcato aggiornando i riferimenti alle nuove disposizioni, ora trasfuse nel decreto legislativo n. 36 dallo schema in esame, e con il riferimento all'Allegato 6 introdotto dallo schema. nuovi articoli 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies riguardano le discariche e l'ammissibilità dei rifiuti per tipologie degli stessi. Si riformulano e aggiornano i criteri di ammissibilità nelle discariche già previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010.

Dopo il 7-ter il D.lgs. 121/2020 inserisce nel D.lgs. 36/2003 l'art. 7-quater che interessa i rifiuti inerti, mentre gli articoli 7-quinquies e 7-sexies sono riferiti i rifiuti non pericolosi, rispettivamente in riferimento alle discariche e alle sottocategorie di discariche.

Il nuovo articolo 7-quinquies, che riprende i contenuti dell'articolo 6 del D.M. citato, composto da sette commi, disciplina l'ammissione e lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi, ponendo alcuni limiti e divieti al riguardo, e disciplinando ai comma 1 e 5 anche i rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi.

L'articolo 7-sexies attribuisce alle autorità territorialmente competenti la facoltà di autorizzare, anche per settori confinati, una serie di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. L'articolo, che riprende, con modifiche, la normativa attualmente recata dal D.M. del 2010 al suo articolo 7, è correlato all'Allegato 7 introdotto dallo schema in esame. Tale Allegato 7 è



specificamente dedicato alle informazioni relative ai rifiuti da includere nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi.

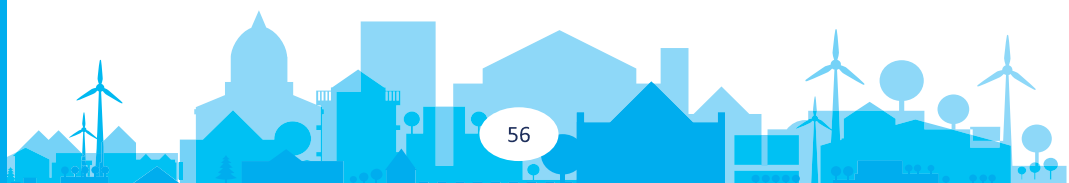
L'articolo 7-*septies* reca norme in materia di discariche per rifiuti pericolosi, la cui vigente normativa è recata dall'articolo 8 del citato D.M. del 2010. Rispetto alla normativa vigente, la disposizione non elenca le fattispecie per lo smaltimento in discariche per rifiuti pericolose, bensì si prevede che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-*ter* in materia di deroghe, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 6-*bis* dell'Allegato 4, che detta i limiti di accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi, e che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell'Allegato 4 medesimo, rinviando dunque agli allegati introdotti dallo schema in esame. Le analisi di controllo indicate, relative a PCB (policlorobifenili), diossine, furani e inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. Le autorità possono poi autorizzare, all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso e previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-*sexies* introdotto dal medesimo schema, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi; tale previsione ricalca sul punto quanto già previsto dal citato D.M. del 2010, aggiornando il riferimento al nuovo art. 7-*sexies*.

L'articolo 7-*octies* introdotto D.lgs. in esame reca norme sui criteri di ammissibilità in depositi sotterranei. La disposizione riprende la vigente normativa recata dall'articolo 9 del citato D.M. del 2010, mutando i riferimenti ai relativi punti degli allegati di nuova introduzione.

Si segnalano, infine, rinviando ad un esame puntuale dello D.lgs. 121/200 la lettera m) che modifica l'articolo 12 relativo alle procedure di chiusura della discarica inserendo il rinvio alla lettera f-*bis* dell'articolo 8.

In particolare prevede che la procedura di chiusura può essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere c) e) e f-*bis*) che riguarda gli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti.

La lettera n) modifica l'articolo 13 relativo alla gestione operativa e post-operativa, al fine di attuare le disposizioni di delega previste dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. In particolare, inserisce il comma 6-*bis* relativo alla verifica del mantenimento delle pendenze adeguate per consentire il deflusso superficiale delle acque meteoriche. Il suddetto comma stabilisce inoltre che l'effetto inquinante può definirsi esaurito se a seguito di quattro prelievi effettuati nell'arco di un anno solare.



Finito di stampare in ottobre 2020

Sostenibilità ambientale

**NEXT GENERATION: VIAGGIO NELLE NUOVE FORME DI BUSINESS PER ARRIVARE LADDOVE
NESSUNO È MAI GIUNTO PRIMA**
a cura di Massimo Getto

Normativa e giurisprudenza

**A.R.E.R.A. SETTORE RIFIUTI. L'IMPORTANZA DEI VINCOLI GIURIDICI GESTORE/UTENTE NELLA
"CARTA DI QUALITÀ" EUROPEA**
a cura di Adabella Gratani

VERSO IL RECEPIMENTO DEL PACCHETTO DI MISURE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE
a cura di Lidia Flocco

**IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA C&D: FRA NOVITA' NORMATIVE E LA PROSSIMA
SFIDA DELL'ECOBONUS**
a cura di Fabio Cipolletti

Sistemi di gestione

**DELIBERE ARERA 443 E 444/2019, COVID-19 E SEMPLIFICAZIONI, L'IMPATTO SUI SISTEMI
INFORMATIVI GESTIONALI**
a cura di Luca Moretti

**LE NUOVE POTENZIALITÀ NELL'INFORMAZIONE SMART E COLLABORATIVA DEI CITTADINI SULLE
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MEDIANTE TECNOLOGIE MOBILI**
a cura di Noemi De Santis

Esperienze tecniche

**MTR ARERA 443/2019: IL NUOVO METODO DI REGOLAZIONE ECONOMICA E LE ESPERIENZE
APPLICATIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI**
a cura di Giovanni Montresori e Mauro Sanzani

**STUDIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN ITALIA ATTRAVERSO UN INDICE DI SOSTENIBILITÀ,
ESPRESSO IN TERMINI DI CO2 PRODOTTA**
a cura di Andrea Valentini

